



ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “REGINA MARGHERITA”

Licei: Scienze Umane / Economico Sociale / Linguistico / Musicale / Coreutico
P.tta SS. Salvatore, 1 - 90134 PALERMO – Codice Fiscale 80019900820
Tel. 091.334424 / 334043 - Cod. Min. PAPM04000V

Web - <http://www.liceoreginamargherita.edu.it>

E mail: papm04000v@istruzione.it - Posta Certificata: papm04000v@pec.istruzione.it.

Circ. N°313

del

All’Albo Di Istituto

Ai docenti

Agli Alunni

Ai Genitori

Al personale ATA

Al D.S.G.A.

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"Regina Margherita" di PALERMO
Prot. 0002644 del 08/02/2022
V-7 (Uscita)

Oggetto: Nuove disposizioni trattamento casi Covid19 - Decreto Legge n. 5 del 4 Febbraio 2022

Si informano gli alunni, i loro genitori e il personale scolastico tutto che il 4 febbraio c.a. è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **Decreto-Legge n. 5/2022**, recante “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo” **a cui è seguita con prot.n. 9498 del 04/02/2022 la Circolare del Ministero della Salute**, contenente le indicazioni operative in applicazione al D.L. n. 5/22.

Nello specifico, da lunedì 07/02/2022 nelle scuole secondarie di secondo grado:

1) **con un caso di positività** accertato tra gli alunni presenti in classe:

- si applica alla medesima classe l'autosorveglianza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al Covid-19; la didattica sarà in presenza per tutti gli alunni.

2) **con due o più casi di positività accertati** tra gli alunni presenti in classe:

- per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, si applica l’autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 da parte di docenti ed alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19 e con didattica in presenza;
- per coloro che posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di

tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al Covid-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni;

- per gli altri alunni e tutti coloro non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata e quarantena della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in certi privati a ciò abilitati;
- **per la permanenza in aula si deve controllare la certificazione verde, tramite App mobile, a meno dei casi di esenzione per i quali bisogna controllare il certificato di esenzione;**
- viene considerato secondo caso di positività, il caso che si verifichi entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al Covid-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

3) A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19, che ha validità di sei mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione (come la II dose di vaccino, mentre a coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo, è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19, che ha validità a decorrere dall'avvenuta guarigione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo (come la III dose di vaccino).

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°. Per tutto il personale scolastico resta valida l'applicazione del regime di autosorveglianza.

Le indicazioni alla misura di quarantena, pertanto, aggiornate come di seguito riportato.

1. **Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)**

- **soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni;**
- **soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo,** si applica la misura di **quarantena della durata di 5 giorni** dall'ultimo contatto con il caso positivo, la cui cessazione è condizionata all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di tale periodo. Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l'esecuzione immediata di un test diagnostico. Inoltre è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.

2. Per i contatti stretti **asintomatici che:**

- abbiano ricevuto la dose booster, oppure abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure siano guariti dopo il completamento del ciclo primario, non è prevista la quarantena e si applica la misura dell'autosorveglianza della durata di 5 giorni. È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid19. È fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.

Le classi attualmente in DAD, da lunedì 7 c.m saranno poste in DDI, secondo le nuove disposizioni.

Urge ricordare a tutto il personale, e in particolare agli studenti e alle loro famiglie, che l'applicazione delle disposizioni legislative in rapido e continuo cambiamento non sono iniziative autonome della scuola e il rispetto della quarantena e/o la dichiarazione di positività agli organi competenti (ASP, Medico di Medicina Generale e Pediatra di Libera Scelta) sono obblighi di legge.

Si fa riferimento al D.L. n. 5 del 4 Febbraio 2022 ed alla nota dell'ASP Palermo del 05/02/2022.

Il Dirigente Scolastico

(Prof. Domenico Di Fatta)